

CLASSE IV (rosso) - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le principali vie di comunicazione ad intenso traffico e la ferrovia, con le relative fasce di pertinenza:

- Il tracciato autostradale della A10 e le aree territoriali agricole di tipo E interne alla fascia di pertinenza (che si estende per 60 m da ogni lato a partire dal bordo della carreggiata più esterna).
- La strada Provinciale di collegamento al casello autostradale unitamente alle porzioni delle circostanti zone urbanistiche interne alla fascia di pertinenza (che si estende per 40 m dal bordo strada), ed in particolare:
 - aree agricole E3 ed E2/A contigue alla strada;
 - zona F8 e parte della zona Tc3;
- Le parti litoranee della strada statale n.1 Aurelia (lato Noli e lato Savona) unitamente alle porzioni delle zone urbanistiche incluse entro la fascia di pertinenza (che si estende per 40 m dal bordo strada), ed in particolare :
 - porzione della zona T3 relativa alla prima linea di edifici prospiciente Via Maremma;
 - zona del parco urbano PU2 circostante la strada di accesso a Punta S. Antonio;
 - porzioni delle zone B14 e Tv1 immediatamente prospicienti la strada;
- La strada statale n.1 Aurelia, relativamente alla variante a scorrimento veloce a monte del centro storico litoraneo, Via Berninzoni, Via Verdi e la bretella di collegamento parallela al Rio Crovetto, unitamente alle porzioni delle aree urbanistiche incluse entro le rispettive fasce di pertinenza (che si estendono per 20 m a partire dal bordo strada), tra le quali citiamo le zone B14, B12, B11, Ta2, A2, B6, B7 ed f19, nelle loro parti immediatamente prospicienti le strade indicate.
- Il tracciato ferroviario e tutte le zone interne alla propria fascia di pertinenza (che si estende per 100 m dalla mezzeria del binario più esterno):
 - zone agricole E1 ed E2/B;
 - zone residenziali di rinnovo e completamento B5, B8 e B10;
 - porzioni del parco urbano PU1 e della zona B1;
 - l'area di servizi F1;

Alle zone interessate dalla presenza delle infrastrutture di trasporto di cui sopra si aggiungono le aree produttive ed i parcheggi:

- L'area di mercato settimanale prospiciente la zona residenziale B3;
- Le zone artigianali D1, D2 e D3.
- Tutte le aree di parcheggio P ad eccezione di quelle afferenti alle zone urbanistiche C2, C4, Tc3 e B2, B7, B12, B14 e non inseriti nelle fasce di pertinenza stradali;

Sono altresì incluse nelle zone di classe IV tutte le aree destinate a manifestazioni sportive e/o pubbliche all'aperto, anche musicali:

- Zone f6 (campo sportivo), f18, Ta1 ed aree circostanti, adibite a manifestazioni sportive e musicali estive;
- Le zone di servizi f5, f8, f9, f10, f11, f12, f23 e f24;
- L'area riservata al tiro a volo Ft.

Si considerano, infine, in classe IV tutte le aree del centro cittadino e del litorale caratterizzate da alta densità abitativa e/o sede di intensa attività umana, principalmente durante la stagione estiva:

- La strada comunale litoranea Vecchia Aurelia;
- La fascia litoranea costituita dalle zone urbanistiche L1, L2 ed Lp (futura area portuale), sede di intensa attività turistica e nautica durante la stagione balneare.
- La zona A1 e tutte le aree di servizi funzionali ad essa afferenti.
- Le zone urbanistiche B3, B4 e B5;
- La zona urbanistica B6, ad alta densità abitativa e sita nella fascia cittadina compresa tra la sede ferroviaria e la variante ad alta velocità della Statale Aurelia.
- Le zone turistiche adibite a campeggi Tc1 e Tc2 con le aree di servizi annessi nonché la zona Ta2 nella sua porzione compresa tra il parcheggio e Via Berninzoni;
- Le zone turistiche T1 e T2 con aree di servizio annesse;
- La porzione della zona Ta2 sottostante il relativo parcheggio.

CLASSE III (arancione) - Aree di tipo misto

In questa classe rientrano le seguenti aree territoriali comunali:

- *le fasce di rispetto circostanti le zone a classe IV delle infrastrutture viarie e ferroviarie.*
 - *Le zone, anche residenziali, in aderenza a strade provinciali e/o comunali di medio traffico.*
 - *Le zone agricole non sottoposte a tutela ambientale speciale e caratterizzate dal possibile uso di macchine operatrici.*
 - *Le zone miste sia per la tipologia di attività produttive presenti sia per la densità abitativa.*
 - *Le zone di servizi (ad esempio parcheggi, attrezzature sportive) poste ai bordi delle aree puramente residenziali.*
-
- Le aree agricole E1, E2/A, E2/B presenti nel territorio comunale laddove non interne alle fasce in classe IV circostanti le infrastrutture di trasporto.
 - L'area territoriale posta tra la Cascina Fontanin e la Cascina Trevo, sede di un quagliodromo.
 - La zona di interposizione tra l'area autostradale ed il territorio nord-ovest di tipo E4.
 - Zona A2, ad eccezione delle parti in contiguità con le infrastrutture stradali e ferroviarie.
 - Le zone urbanistiche di espansione residenziale C1, C2 e C2/167 a ridosso del Rio Crovetto e del Rio Coreallo.
 - Le zone residenziali di completamento B1 e B2 servite dalla strada provinciale Pineta.
 - Le zone residenziali C1 e C3 a ridosso delle fasce in classe IV pertinenti alla ferrovia.
 - Le zone residenziali C4, B7, B8, B11, B12, B13, B14 nelle loro parti non incluse all'interno delle fasce di pertinenza stradali, ivi incluse eventuali aree di servizio o parcheggio.
 - Le zone turistiche relative alla parte edificabile della zona Tv1, alla porzione superiore dell'area Tc3 (campeggio) ed alla zona T3;
 - I parchi urbani PU1, PU2 e PU3 nelle loro porzioni comprese tra la fascia stradale e gli ambiti di tutela in classe II
 - Le aree funzionali a servizio delle zone residenziali C2 e C1 (ivi incluse le aree di parcheggio);
 - La zona di interposizione tra le fasce in classe IV relative a Via Verdi/ferrovia rispetto alla zona storica a monte ed all'area scolastica f5 (zone di tutela).
 - La zona di interposizione tra le aree tiro a volo ed autostrada verso il confine con Noli (classe IV) e la zona boschiva di tutela ambientale posta nel territorio sovrastante.
 - Zona centrale del parco urbano PU1 (pineta) in raccordo alla parte a mare della zona Tv1 (porzione non edificabile).

Si noti che l'inserimento in classe III delle zone residenziali non situate in prossimità delle infrastrutture di trasporto (vedi zone di espansione C1 e C2) è legato alle caratteristiche di

insediamento consentite dall'attuale PRG, il quale prevede esplicitamente all'interno di tali aree la possibilità di realizzazione di uffici, attività commerciali, sportive ed artigianali.

CLASSE II (giallo) - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

In questa classe rientrano alcune zone oggetto di tutela dal punto di vista storico-urbanistico e/o ambientale.

Fasce di transizione tra le zone in classe III e quelle in classe I.

CLASSE I (verde) - Aree particolarmente protette

Le zone in classe I, oggetto di particolare tutela dal punto di vista dell'inquinamento acustico, sono individuate in corrispondenza di:

- *infrastrutture scolastiche (simbolo S)*
 - *residenze per anziani (simbolo R)*
 - *parte interna della zona speciale SP del Monte Mao, a prosecuzione della zona di analoga classificazione del comune di Bergeggi. Si noti che per tale area appartiene ad un zona speciale per la quale sono esplicitamente previsti interventi di valorizzazione archeologica e paesistica atti a creare un punto privilegiato di riposo e svago per la cittadinanza ed i turisti, nel rispetto dei vincoli di tutela del patrimonio storico ed ambientale.*
 - *aree agricolo-boschive senza uso di macchine operatrici e/o di tutela ambientale (aree ANIMA)*
-
- Scuola elementare sita in Viale Europa (entro l'area funzionale f13).
 - Polo scolastico (scuola media) sita in corrispondenza del parco di Via Verdi (all'interno dell'area funzionale f5).
 - Asilo infantile sito in Via Berninzoni.
 - Residenza per anziani ubicata nell'area funzionale f1 nei pressi della ferrovia.
 - Residenza per anziani in zona C2.
 - Area della zona Sp circostante il Monte Mao.
 - Zona E4 di tutela ambientale e paesistica situata al di sopra dell'Autostrada dei Fiori.
 - Aree boschive di tipo E3 del P.R.G. site sul confine con Vado Ligure, fatte salve le fasce di transizione verso le aree circostanti di classe III.

• 6. ALLEGATI

Seguono gli Allegati richiamati nel testo:

- A. ESTRATTI DALLE NORME DELLO STATO E DELLA REGIONE LIGURIA RIGUARDANTI GLI OBBLIGHI E LE PROCEDURE INERENTI LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA COMUNALE.
- B. PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI SPOTORNO
- C. CARTOGRAFIA 1:5000 DI DESCRIZIONE DELLA DISTRIBUZIONE TERRITORIALE DELLA DENSITA' ABITATIVA DEL COMUNE DI SPOTORNO.
- D. CARTOGRAFIA 1:5000 RECANTE LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SPOTORNO.

ALLEGATO A

**ESTRATTI DALLE NORME DELLO STATO E DELLA REGIONE
LIGURIA RIGUARDANTI GLI OBBLIGHI E LE PROCEDURE
DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE.**

- Estratto dalla Legge 26 ottobre 1995, n.447
"Legge quadro sull'inquinamento acustico"

Articolo 2, comma 1

Ai fini della presente legge si intende per:

...omissis..

e) valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

f) valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

g) valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

Articolo 2, comma 2

I valori di cui al comma 1, lettere e), f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.

Articolo 4, comma 1

Le regioni entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge definiscono con legge:

*a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'art.6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree a destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'art.2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991
.... omissis*

Articolo 6

1. Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:

a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);

c) l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art.7;

d) il controllo, secondo le modalità di cui all'art.4, comma 1, lettera d), del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;

e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico;

... omissis ...

h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'art. 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.

... omissis ...

3. I comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico ambientale e turistico, hanno la facoltà di individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli determinati ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera a), secondo gli indirizzi determinati dalla regione di appartenenza, ai sensi dell'art.4, comma 1, lettera f).

Articolo 7

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'art.4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285 e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale.

....omissis....

4. Il piano di risanamento di cui al presente titolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'art. 2, comma 1, lettera h).

- Estratto dal **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 nov. 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"**

Articolo 1
Campo di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità ... omissis ...
2. I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'art.4, comma 1, lettera a) e dell'art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447.

TABELLA A

<p>CLASSE I - Aree particolarmente protette</p> <p>Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...</p>
<p>CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p>CLASSE III - Aree di tipo misto</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.</p>
<p>CLASSE IV - Aree di intensa attività umana</p> <p>Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V - Aree prevalentemente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali</p> <p>Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

Articolo 2
Valori limite di emissione

1. ... omissis...
2. I valori limite di emissione delle singole sorgenti fisse ... omissis ... sono quelli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, fino all'emanazione della specifica norma UNI che sarà adottata con le stesse procedure del presente decreto, e si applicano a tutte le aree del territorio ad esse circostanti, secondo la rispettiva classificazione in zone.
3. I rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità.
... omissis ...

TABELLA B: valori limite di emissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	45	35
II aree prevalentemente residenziali	50	40
III aree di tipo misto	55	45
IV aree di intensa attività umana	60	50
V aree prevalentemente industriali	65	55
VI aree esclusivamente industriali	65	65

Articolo 3
Valori limite assoluti di immissione

1. I valori limite assoluti di immissione come definiti all'art. 2, comma 3, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447, riferiti al rumore immesso nell'ambiente esterno dall'insieme di tutte le sorgenti sono quelli indicati nella tabella C allegata al presente decreto.
2. Per le infrastrutture stradali, ferroviarie, marittime, aeroportuali e le altre sorgenti sonore di cui all'art. 11, comma 1, legge 26 ottobre 1995, n.447, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, non si applicano all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, individuate dai relativi decreti attuativi. All'esterno di tali fasce, dette sorgenti concorrono al raggiungimento dei limiti assoluti di immissione.
3. All'interno delle fasce di pertinenza, le singole sorgenti sonore diverse da quelle indicate al precedente comma 2, devono rispettare i limiti di cui alla tabella B allegata al presente decreto. Le sorgenti sonore diverse da quelle di cui al precedente comma 2, devono rispettare, nel loro insieme, i limiti di cui alla tabella C allegata al presente decreto, secondo la classificazione che a quella fascia viene assegnata.

TABELLA C: valori limite assoluti di immissione – Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06.00-22.00)	Notturmo (22.00-06.00)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree di intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70